

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4621

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TANCREDI, AIARDI, BORTOLAMI, CARRUS, CRESCENZI,
BONSIGNORE, SILVESTRI**

Presentata il 27 febbraio 1990

**Utilizzo dei fondi della Cassa unica per gli assegni familiari
a favore delle famiglie**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Ancora prima che esistesse la Federcasalinghe, nei lontani anni settanta qualcuno aveva già posto il problema di istituire in Italia un assegno da versare direttamente alla donna, così come avveniva (ed avviene) per le *family allowances* in Gran Bretagna fin dall'immediato dopoguerra.

Furono formulate due proposte in tal senso: nel 1974 all'interno del movimento femminista attraverso il «volantone di Lotta Femminista» e nel 1979 attraverso una proposta di legge da parte di un gruppo di deputati della Democrazia cristiana; proposte convergenti nell'indicare come fonte di finanziamento la Cassa unica per gli assegni familiari, distogliendo le quote di aggiunta di famiglia dalla busta paga del coniuge lavoratore per consegnarle direttamente al cosiddetto «coniuge a carico».

È superfluo aggiungere che tali proposte non ebbero seguito; nel frattempo è anche accaduto che gli assegni familiari si siano praticamente volatilizzati nella maggior parte delle buste paga dei cosiddetti «capi famiglia», tranne che in situazioni estreme di particolare povertà.

La Federcasalinghe, fin dai primi anni della sua esistenza, ha indirizzato un'accurata indagine verso l'istituto della Cassa unica per gli assegni familiari pervenendo alle seguenti conclusioni, pur in qualche punto approssimate, data la difficoltà di reperire ed interpretare i documenti ufficiali:

1) la Cassa unica per gli assegni familiari, istituita nel 1934 presso l'INPS come forma di solidarietà fra lavoratori dipendenti, viene alimentata con un prelievo fino al 6 per cento sulle buste paga

dei lavoratori dipendenti (e successivamente anche con prelievi operati su alcune categorie di autonomi), per poi versare agli aventi diritto gli assegni familiari per il coniuge privo di reddito e per gli altri familiari a carico;

2) la sottoutilizzazione dei fondi disponibili avviene ormai da decenni: per molti anni gli assegni familiari sono stati bloccati al livello di circa diciannovemila lire mensili per ogni familiare a carico, mentre il prelievo sulle buste paga cresceva con l'inflazione, finché all'inizio degli anni ottanta, sono sparite nella maggior parte dei casi anche le diciannovemila lire, con il pretesto di concentrare le maggiori disponibilità finanziarie così ottenute sui nuclei familiari a più basso reddito. Nella realtà è accaduto invece che il taglio degli assegni riguardi oggi anche redditi appena al di sopra dei 15 milioni di lire annui, mentre le famose maggiorazioni di reddito si arrestano già sulla soglia dei 12 milioni di lire annui lordi, tranne il caso di nuclei familiari particolarmente numerosi;

3) da dati ufficiali INPS relativi al 1985, risultano 11 mila miliardi in entrata e solo 4 mila in uscita utilizzati per lo scopo istituzionale con un attivo di cassa di oltre trentamila miliardi.

Da calcoli recentissimi, sempre effettuati in sede INPS (vedi *La Repubblica* del 31 gennaio 1990) la Cassa unica per gli assegni familiari risulta in attivo di lire 16.241 miliardi. Cifre analoghe sono naturalmente ipotizzabili anche per i pubblici dipendenti;

4) i fondi non utilizzati per le famiglie vengono indirizzati verso la cassa integrazione, i prepensionamenti e i vari buchi dei bilanci INPS.

Oggi le prime due finalità si vanno riducendo di importanza e si potrebbero anche ridurre l'evasione contributiva e le finalità assistenziali, data anche la favorevole congiuntura economica.

Riteniamo perciò perfettamente ipotizzabile il recupero delle risorse necessarie a istituire un assegno mensile per tutte le

casalinghe prive di reddito proprio, come nella proposta di legge da noi formulata, tenendo presente che anche per le varie categorie di lavoratori autonomi potrebbero essere istituite analoghe Casse per gli assegni familiari.

L'articolo 4 della presente proposta prevede che si eviti l'uso di alcune espressioni ritenute offensive del ruolo della donna che lavora in famiglia.

Fino ad oggi è sempre accaduto che storia, economia e politica abbiano concordemente enfatizzato solo quella parte dell'attività umana indirizzata alla produzione e al mantenimento di cose lasciando per lo più nell'ombra le attività destinate ad assicurare il ricambio delle generazioni e il mantenimento in vita degli esseri umani, la loro educazione e formazione e la loro qualità di vita. Viene riconosciuta come lavoro ed assume rilevanza economica quella parte dell'attività che viene svolta al di fuori della famiglia da servizi pubblici e privati — ospedali, scuole, convitti, imprese di pulizia, colf e simili — mentre lo svolgimento delle stesse mansioni all'interno della famiglia continua per lo più ad essere considerato come naturale prerogativa del sesso femminile, cui non è da attribuire alcun compenso o diritto al di fuori degli obblighi di assistenza familiare: mantenimento se si è nullatenenti, comunione (facoltativa) dei beni eventualmente acquisiti dopo il matrimonio, reversibilità pensionistica e diritti ereditari.

Di qui la qualifica di « familiare a carico », che arriva a trasformare in oggetto di mantenimento ed assistenza quello che è in realtà un soggetto professionale di varia ed elevata competenza, configurando altresì il suo conseguente ed inestimabile apporto economico come un peso per l'economia familiare.

Ma fra le donne sta ormai emergendo a livello internazionale una nuova coscienza di sé e una diffusa ribellione ad ogni pregiudiziale svalorizzazione della propria attività ed esperienza, come appare con particolare evidenza dai documenti finali delle due conferenze internazionali di Copenhagen e di Nairobi, indette rispettivamente nel 1980 e nel 1985

in occasione delle celebrazioni per il decennio delle donne da parte delle Nazioni Unite. Si afferma nel primo di tali documenti che « le donne svolgono i due terzi di tutto il lavoro nel mondo, ma ricevono solo il 5 per cento del reddito e posseggono solo l'1 per cento della ricchezza », mentre nel secondo (dal titolo « Strategie future per il progresso delle donne verso il 2000 », tradotto in italiano a cura della Commissione nazionale per la realizzazione della parità uomo-donna) è contenuto l'ormai famoso paragrafo 120, che così si esprime in una raccomandazione diretta a tutti i Governi: « Dovrà ottenere formale riconoscimento il contributo delle donne ad ogni settore dello sviluppo, sia quello remunerato che, in particolare, quello non remunerato, e dovranno essere compiuti sforzi adeguati per misurare e riportare tali contributi nei bilanci nazionali e nelle statistiche economiche e nel calcolo del prodotto interno lordo. Dovranno anche essere compiuti passi concreti per quantificare il contributo non remunerato delle donne all'agricoltura e alla produzione di cibo, alla riproduzione e alle attività domestiche ».

Per ottenerne l'applicazione sono state organizzate manifestazioni e diffuse petizioni, in Italia come in molti altri Paesi, soprattutto in Europa e Nord America.

Una mozione parlamentare per proporre il riconoscimento e la quantificazione del lavoro non retribuito delle

donne alla formazione del prodotto interno lordo è stata presentata il 9 febbraio 1988 alla Camera dei comuni dalla deputata Mildred Gordon, ed è stata finora sottoscritta da circa cento deputati britannici.

Nel nostro Paese l'iniziativa per il riconoscimento del lavoro non retribuito di tutte le donne per i diritti delle casalinghe è attivamente condotta soprattutto dalla Federazione nazionale casalinghe, che riunisce gruppi ed associazioni presenti quasi ovunque in Italia. Da queste donne è partita un'azione molto decisa per sollecitare provvedimenti legislativi. Una prima loro richiesta si riferisce all'abolizione, in atti e documenti ufficiali, delle dizioni « familiare a carico » e « popolazione non attiva », sentite come sinonimi di « mantenute e parassite » e pertanto rifiutate come profondamente offensive ed ingiuste.

Questa proposta di legge perciò si propone di interpretare questo loro giustificato risentimento e di proporre in sostituzione i nuovi termini « responsabile della gestione familiare » e « popolazione attiva addetta alle cure familiari », ritenendo ormai improcrastinabile un mutamento culturale che nel lavoro domestico familiare, necessario per produrre e reintegrare la forza-lavoro, riesca finalmente a vedere e riconoscere la base fondamentale e non più invisibile di ogni altro lavoro.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La presente legge disciplina la normativa sugli assegni familiari e abolisce la normativa in vigore per gli assegni familiari se in contrasto con l'articolo 2.

ART. 2.

1. È istituito un « assegno famiglia » mensile da versare direttamente al coniuge responsabile della gestione familiare, se sprovvisto di redditi propri, esclusa la proprietà della casa di abitazione. Tale assegno è costituito da:

a) un contributo statale di lire 100.000 mensili che può essere attribuito anche a familiari di lavoratori autonomi;

b) un contributo di solidarietà di lire 160.000 mensili indicizzate, che va incrementato di lire 100.000 mensili indicizzate per ogni figlio minore a carico.

2. Al contributo di cui alla lettera a) del comma 1 si provvede mediante abolizione delle detrazioni fiscali per il coniuge a carico.

3. Al contributo di cui alla lettera b) del comma 1 si provvede utilizzando i fondi della Cassa unica per gli assegni familiari.

ART. 3.

1. Una quota dell'assegno famiglia determinata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto, è trattenuta per costituire un fondo per l'erogazione della pensione sociale ai soggetti di cui alla presente legge che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età.

2. La pensione sociale è calcolata in base al reddito personale del richiedente non cumulabile col reddito del coniuge.

ART. 4.

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge in documenti ed atti ufficiali devono essere evitate espressioni quali « familiare a carico » e « popolazione non attiva », se riferite a persone che svolgono a tempo pieno lavoro casalingo nell'ambito della propria famiglia. Tali espressioni devono essere sostituite rispettivamente con « responsabile della gestione familiare » e « popolazione attiva addetta alle cure familiari ».